

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 347

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001

—————

Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d’assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte d'appello di Catanzaro, di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria, oltre che di una sezione distaccata di corte d'appello in funzione di corte d'assise di appello, costituisce un'esigenza - anzi una necessità - fortemente avvertita non solo dai fori della provincia, ma dall'intera sua popolazione.

Essa, infatti, non si configura in alcun modo come iniziativa localistica o di campanile, ma è volta a soddisfare - nel quadro generale di un più razionale assetto sul territorio degli uffici giudiziari, tale da rendere la giurisdizione più efficiente e maggiormente accessibile ai cittadini - bisogni reali e obiettivi concretamente e storicamente avvertiti.

La provincia di Cosenza (estesa dal Tirreno allo Ionio, dalla Sila al Pollino) è per territorio una delle più vaste d'Italia: essa comprende ben 155 comuni con una popolazione di circa 750.000 abitanti, si sviluppa su una superficie di 6.650 chilometri quadrati e presenta varietà morfologiche e orografiche molto accentuate. Molti comuni distano da Catanzaro - sede della corte d'appello e del tribunale amministrativo regionale - oltre duecento chilometri, sicchè intuibili risultano i disagi e le difficoltà per i cittadini in essi residenti di raggiungerla, anche in ragione di una rete viaria insufficiente e di un sistema di trasporti non adeguato.

Ancora più significativo, peraltro, è rilevare che attualmente confluiscono presso la corte d'appello di Catanzaro gli affari giudiziari provenienti da ben otto tribunali (Cosenza, Rossano, Paola, Castrovillari, Lamezia Terme, Crotona, Vibo Valentia e Catanzaro) ricadenti nel territorio di ben quattro province (oltre quella di Catanzaro: Crotona,

Vibo Valentia e Cosenza). Si tratta di un carico di lavoro non indifferente che la corte d'appello di Catanzaro oggettivamente non riesce a gestire adeguatamente, con gravi ripercussioni rappresentate dalla durata inaccettabilmente lunga dei giudizi e, sempre più frequentemente, dall'impossibilità di decidere molti processi penali prima che maturi la prescrizione dei reati. Si consideri, per un utile raffronto, che le corti di appello di Potenza, di Salerno, di Messina e di Perugia hanno giurisdizione, ciascuna, su quattro tribunali; quelle di Trento, di Campobasso e di Reggio Calabria su tre tribunali; quella di Lecce su due tribunali.

A ciò si aggiunga che quasi il 50 per cento dei procedimenti civili e penali trattati dalla corte d'appello di Catanzaro proviene dagli uffici giudiziari della provincia di Cosenza.

Si comprende, allora, come l'istituzione in Cosenza (non di una corte d'appello autonoma, di cui pure esisterebbero validi presupposti) di una sezione distaccata della corte d'appello di Catanzaro, avente giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Paola, Castrovillari, Rossano e Cosenza (che già oggi, ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sede di circolo di corte di assise comprendente i suddetti tribunali, articolato su due sezioni, la seconda delle quali istituita con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1996 «considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio») avrebbe l'effetto di eliminare i disagi e le disfunzioni sopra evidenziate, restituendo al contempo funzionalità ed efficienza a un sistema di giustizia inadeguato a soddisfare i bisogni e ad assicurare tutela ai diritti dei cittadini calabresi interessati.

Vale la pena evidenziare, poi, che con l'istituzione del giudice unico di primo grado (legge 16 luglio 1997, n. 254) il campo di azione delle corti d'appello è destinato ad ampliarsi notevolmente per la devoluzione a esse sia dell'appello civile avverso le decisioni già del pretore, sia dell'appello nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza (comprese quelle - numericamente assai rilevanti - di pubblico impiego, trasferite, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, alla cognizione del giudice ordinario).

E', ovvio, inoltre, che la riforma del giudice unico, implicando, nel settore penale, che il giudice di primo grado deciderà prevalentemente in via monocratica (anzichè collegiale), comporterà, a regime, una maggiore produttività e, quindi, un prevedibile maggiore afflusso ai processi di appello. Tutto ciò senza considerare - in una prospettiva più avanzata, ma comunque concreta perchè di imminente realizzazione - che la prevista competenza anche penale del giudice di pace potrà implicare che le relative pronunce saranno prevedibilmente conosciute, in sede di gravame, dalle corti d'appello e che, nel quadro dell'incipiente riforma della Costituzione, la prospettata riduzione del ricorso per cassazione comporterà l'espansione compensativa dell'appello.

Appare, quindi, evidente che - ferme le ragioni che già in passato (nella IV, nella X e nella XII legislatura, rispettivamente per iniziativa del senatore Gullo, dei senatori Covello e Perugini, dell'onorevole Falvo) hanno motivato la presentazione di disegni di legge analoghi e non approvati non per

motivi di merito, ma per la prematura fine delle rispettive legislature - è proprio il nuovo quadro legislativo, delineato dalle riforme citate, che induce a ritenere ancor più attuale, urgente e ineludibile l'istituzione in Cosenza di sezioni distaccate di corte d'appello e di corte d'assise di appello.

Eguale indilazionabile è istituire una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale (TAR), con circoscrizione comprendente la provincia di Cosenza. Valgono, al riguardo, le considerazioni già fatte circa le difficoltà di raggiungere l'attuale sede per un gran numero di cittadini. E, più ancora, la constatazione che il carico di lavoro del TAR della Calabria - tale da avere creato un arretrato impressionante (alla data del 30 novembre 1998 risultano pendenti 30.138 ricorsi, gran parte dei quali in attesa di essere discussi da oltre un lustro) - proviene all'incirca per metà dalla provincia di Cosenza.

Milita a favore della presente iniziativa legislativa la considerazione che se la realizzazione di un sistema di giustizia efficiente e razionale, rispondente ai bisogni e alle necessità degli utenti, è obiettivo generale, parimenti è dovere dello Stato riservare attenzione e interesse maggiori a quelle aree territoriali «disagiate» quali la Calabria, in cui sia la presenza di una forte e radicata criminalità, con la quale sovente anche l'azione della pubblica amministrazione deve nei fatti confrontarsi, che le condizioni socio-economiche di particolare degrado rendono il bisogno di giustizia (civile, penale e amministrativa) ancor più intenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Cosenza una sezione staccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Paola e Rossano.

Art. 2.

1. È istituita in Cosenza una sezione della corte d'appello di Catanzaro, in funzione di corte d'assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte d'assise di Cosenza quale risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1996.

Art. 3.

1. È istituita in Cosenza una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria con giurisdizione comprendente la provincia di Cosenza.

Art. 4.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a stabilire, con apposito decreto, la data d'inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, nonché a determinare l'organico e le strutture necessarie al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'am-

bito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, è fissata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale di cui all'articolo 3, e sono determinati l'organico e le strutture necessarie al suo funzionamento, rivedendo le piante organiche delle altre sedi.

Art. 5.

1. Dalla data di inizio del funzionamento delle sezioni previste agli articoli 1, 2 e 3, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte d'assise di appello di Catanzaro nonchè i giudizi amministrativi pendenti davanti al tribunale amministrativo regionale della Calabria e appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio delle sezioni istituite con quest'ultima, sono devoluti alla cognizione di dette sezioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili di «vecchio rito» che, alla data suddetta, siano state già rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 353 del codice di procedura civile e a quelle di «nuovo rito» dopo la precisazione delle conclusioni, ai procedimenti penali per i quali sia stato già notificato il decreto di citazione, alle richieste di riesame e agli appelli di cui agli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale già in corso, ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso alla medesima data, nonchè ai giudizi amministrativi per i quali sia stato notificato alle parti il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso.

